N. 05040/2013 REG.PROV.CAU. N. 08291/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 8291 del 2013, proposto da:

Tradeco s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice ed Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso l'avvocato Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n. 12/B;

contro

Comune di Valenzano in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso l'avvocato Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

nei confronti di

Camassambiente s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 01440/2013, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di igiene urbana

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Valenzano e di Camassambiente s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Loiodice, Pellegrino, per delega di Di Cagno, e Dodaro;

Rilevato che nella presente fase cautelare l'appellante fa valere esclusivamente l'interesse strumentale all'indizione della gara per l'affidamento, anche provvisorio, del servizio di cui si tratta;

Rilevato, nei limiti della delibazione sommaria, propria della fase cautelare, come allo stato appaia dubbia la legittimazione dell'appellante a partecipare alla gara, atteso che la sua gestione del servizio di cui ora si tratta ha dato luogo a contestazioni;

Ritenuto, in conclusione, che l'appellante non ha dimostrato l'esistenza del danno grave ed irreparabile;

Ritenuto, di conseguenza, di dover respingere l'istanza cautelare;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8291/2013).

Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)